



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI CAMPANIA

SEZIONE 18

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	GHIONNI	GUIDO	Presidente
<input type="checkbox"/>	CIRELLI	GINO	Relatore
<input checked="" type="checkbox"/>	D'ANTONIO	AUGUSTO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 3201/2018
depositato il 20/04/2018

- avverso la pronuncia sentenza n. 15608/2017 Sez:8 emessa dalla Commissione
Tributaria Provinciale di NAPOLI
contro:
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE I DI NAPOLI

proposto dall'appellante:

difeso da:

Atti impugnati:

AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TF301070	/2016 IRPEF-ADD REG. 2012
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TF301070	/2016 IRPEF-ADD.COM 2012
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TF301070	/2016 IRPEF-ALTRO 2012
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TF301070	/2016 IVA-ALTRO 2012
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TF301070	/2016 IRAP 2012

SEZIONE

N° 18

REG.GENERALE

N° 3201/2018

UDIENZA DEL

18/12/2018 ore 09:30

N°

80/2018

PRONUNCIATA IL:

18.12.2018

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

10-01-2019

Il Segretario

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO RGA N. 3201/2018

L'Agenzia delle entrate, direzione provinciale di Napoli, notificava a avvocato, l'avviso di accertamento n. TF301070 n. 2016 per l'anno 2012. Con esso, a seguito di una verifica della Guardia di finanza, venivano accertati, ai fini IRPEF, IRAP ed IVA, maggiori compensi di per prestazioni effettuate nei confronti di compagnie assicurative ed enti pubblici e, in base ad un'indagine bancaria condotta dagli stessi verificatori, ulteriori per complessivi

Proponeva ricorso il contribuente eccependo: - il difetto di delega alla sottoscrizione dell'avviso; - la carenza di motivazione; - l'insussistenza dei rilievi contestati. Chiedeva: in via principale di dichiarare la nullità dell'avviso; - in via subordinata di determinare i maggiori compensi in euro

Resisteva l'A. F. con propria memoria. Contestava i motivi del ricorso evidenziando la mancata prova a supporto di quanto dedotto dalla controparte. Concludeva per il suo rigetto.

Con sentenza n. 15608 del 21/06/2017 la Sez. 8 della C. T. P. di Napoli rigettava il ricorso per infondatezza dei motivi ivi formulati.

Proponeva appello il contribuente eccependo la nullità della sentenza per: - violazione dell'art. 32 del D. Lgs. n. 546/1992; - violazione dell'art. 36, stesso D. Lgs., per il mancato esame dell'eccezione dell'omessa allegazione all'avviso di accertamento della delega alla firma; - violazione, erronea e falsa applicazione dell'art. 42, commi 1 e 3, D. P. R. n. 600/1973, in riferimento alla carenza di delega; - omessa adeguata valutazione sull'eccepita carenza di motivazione del provvedimento. Riformulava i motivi di diritto e quello dell'infondatezza dei rilievi contestati, ribadendo in particolare: - di essere proprietario, con la moglie, di 11 unità immobiliari concesse in locazione per canoni annui di complessivi , versati sul conto del Banco di Napoli n. 1000/5546 e regolarmente dichiarati; - di aver amministrato 14 unità immobiliari di una zia anziana, riscuotendo i canoni pari a circa annui attraverso accreditamenti sullo stesso conto corrente e girati o versati alla proprietaria; - di aver incassato dalle imprese assicuratrici somme comprensive delle quote di spettanza dei clienti; - di aver dichiarato compensi ritenuti erroneamente evasi per ed . Eccepiva, infine, l'illegittimità della sanzione per omessa regolarizzazione degli acquisti ai fini IVA. Chiedeva di dichiarare la nullità dell'impugnata sentenza; nel merito di dichiarare la nullità dell'avviso di accertamento; in subordine la rideterminazione del maggior reddito accertato.

Si costituiva l'Agenzia delle entrate eccependo la violazione dell'art. 53 del D. Lgs. n. 546/1992 per l'assenza di motivi specifici. Sosteneva la legittimità del proprio operato relativamente alla delega alla firma del

provvedimento, alla sua motivazione ed al merito. Concludeva per il rigetto dell'appello.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In via preliminare va rigettata l'eccezione d'inammissibilità dell'appello per l'assenza di motivi specifici ex art. 53, D. Lgs. n. 546/1992. A tal proposito si richiama l'indirizzo affermato dalla S. C. secondo il quale "In tema di contenzioso tributario, la mancanza o l'assoluta incertezza dei motivi specifici dell'impugnazione, le quali, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, determinano l'inammissibilità del ricorso in appello, non sono ravvisabili qualora il gravame, benché formulato in modo sintetico, contenga una motivazione interpretabile in modo inequivoco, potendo gli elementi di specificità dei motivi essere ricavati, anche per implicito, dall'intero atto di impugnazione considerato nel suo complesso, comprese le premesse in fatto, la parte espositiva e le conclusioni." (Cfr.: Cass. Sez. 6 - 5, Ord. n. 24641 del 05/10/2018; Cass., Sez. 6 - 5, Ord. n.20379 del 24/08/2017; Cass., Sez. 5, Sent. n. 19639 del 17/07/2008; Cass., Sez. 5, Sent. n. 1574 del 26/01/2005; Cass, Sez. 5, Sent. n. 6473 del 06/05/2002).

Nel caso di specie l'atto di appello contiene tutte le indicazioni previste dal citato art. 53 ed esattamente: la puntuale esposizione dei fatti, i motivi specifici dell'impugnazione con riferimento alle parti della sentenza cesurata, le richieste formulate ed ogni altro dato previsto dalla norma. Inoltre sono stati ribaditi il contenuto degli avvisi di accertamento e le difese articolate in primo grado, che, per l'effetto devolutivo, vanno presi, comunque, in considerazione nel presente grado del giudizio.


Con il terzo motivo, da trattare innanzitutto perché assorbente, l'appellante ha dedotto la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 42, commi 1 e 3, D. P. R. n. 600/1973, per aver erroneamente considerata valida delega la disposizione di servizio n. 30/2015 prodotta dall'ufficio in sede di costituzione e, conseguentemente, rigettata la relativa eccezione.

La censura è fondata. Ai sensi dell'art. 42, comma 1, D. P. R. n. 600/1973 "Gli accertamenti in rettifica e gli accertamenti d'ufficio sono portati a conoscenza dei contribuenti mediante la notificazione di avvisi sottoscritti dal capo dell'ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato." Per il successivo comma 3 "L'accertamento è nullo se l'avviso non reca la sottoscrizione, le indicazioni, la motivazione di cui al presente articolo e ad esso non è allegata la documentazione di cui all'ultimo periodo del secondo comma."

La S. C. più volte si è espressa in merito, sancendo che "In tema di accertamento tributario, la delega di firma o di funzioni di cui all'art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973 deve necessariamente indicare il nominativo del delegato, pena la sua nullità, che determina, a sua volta, quella dell'atto impositivo, sicché non può consistere in un ordine di servizio in bianco,

che si limiti ad indicare la sola qualifica professionale del delegato senza consentire al contribuente di verificare agevolmente la ricorrenza dei poteri in capo al sottoscrittore.” (Cfr. Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 5200 del 06/03/2018; Cass., Sez. 5 - , Ordinanza n. 27871 del 31/10/2018; Cass., Sez. 5, Sentenza n. 22803 del 09/11/2015).

Ne deriva la necessità che, qualora l'atto sia sottoscritto da un soggetto diverso dal direttore dell'Agenzia, l'eventuale delega debba essere attribuita con un atto formale e risultare esplicitamente in esso.

Nel caso di specie l'avviso di accertamento è stato firmato da  in base all'indicato provvedimento 30/2015. Tale atto, prodotto in giudizio dall'Agenzia delle entrate, è semplicemente una disposizione di servizio confermativa di deleghe precedentemente attribuite. Ivi è riportato un elenco di 23 disposizioni, ciascuna contraddistinta solo da un numero e da una data. Da esso, però, non è dato desumere alcun altro elemento e più in particolare verificare quali poteri sarebbero stati attribuiti ed a quali funzionari.

L'appello, pertanto, va accolto perché l'atto impugnato è stato emesso in violazione dell'art. 42, comma I, D. P. R. n. 600/1973.

Si ritengono assorbite tutte le altre deduzioni ed eccezioni sollevate dalle parti.

La natura della controversia, la controvertibilità della materia trattata e la presenza di giurisprudenza di merito oscillante, giustificano la compensazione del spese del doppio grado di giudizio.

La Commissione

P. Q. M.

accoglie l'appello e compensa le spese di entrambi i gradi.

Napoli, 18/12/2018.

L'ESTENSORE



IL PRESIDENTE

